citamente delle **sanzioni amministrative**, che coincidono con quelle previste per la violazione dell'obbligo e per la falsa comunicazione ai sensi dell'art. 140, co. 1 e 2, salvo che, nell'ultimo caso, il fatto costituisca un più grave reato.

21 Richiesta di informazioni. *1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.*

2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti.

3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.

5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

SOMMARIO: I. Inquadramento sistematico dell'articolo. - II. Oneri informativi in merito agli assetti proprietari. - III. Collaborazione con la Consob.

I. Inquadramento sistematico dell'articolo.

1 ■ Rispetto agli altri artt. del capo, quello in commento è l'unico a non aver subito modifiche a seguito della sua riformulazione ad opera dell'art. 9.7, d. lgs. 17-1-2003, n. 6, così come inserito dall'art. 2, co. 1, d. lgs. 6-2-2004, n. 37.

2 ■ La previsione si collega all'obbligo generale di comunicazione previsto dall'art. 51, co. 1, per l'attuazione della **vigilanza informativa**.

II. Oneri informativi in merito agli assetti proprietari.

1 ■ Il co. 1 dispone anzitutto il potere della Banca d'Italia di richiedere allo **stesso istituto di credito** vigilato la comunicazione dei nomi dei titolari delle semplici partecipazioni, ovvero a prescindere dal fatto che le stesse soddisfino le soglie di rilevanza fissate dall'art. 19 (ROTONDO, *Le partecipazioni nelle banche*, 139; MONACO, *Comm. Capriglione*, 2018, 235).

2 ■ I dati devono essere raccolti non solo dal libro dei soci, ma anche «*dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione*», così anticipando l'obbligo di comunicazione al momento anteriore l'aggiornamento del libro sociale.

3 ■ L'*Authority* può richiedere, inoltre, ai sensi della seconda parte del co. 1, «*alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione*»: la disposizione permette così di andare oltre lo schermo offerto dalla titolarità formale delle partecipazioni, individuando il **reale beneficiario** della partecipazione (BUTZBACH, DESIATO, ROTONDO, in *Dir. Banc. merc. fin.* 2018, 387; MONACO, *Comm. Capriglione*, 2018, 236).

4 ■ La norma formula un **onere** in capo alle banche a egli enti possidenti le partecipazioni di individuare l'effettivo beneficiario non solo attingendo dalla documentazione sociale, quale ad es. il libro soci, ma anche desumendolo indirettamente da altre comunicazioni o dati a loro disposizione.

5 ■ Il co. 2 estende l'obbligo informativo anche nei confronti degli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche, che sono richiesti di indicare i soggetti controllanti di questi ultimi, al fine di risalire la **catena di controllo** e individuare, anche in questo caso, il beneficiario effettivo della partecipazione (ANTONUCCI, 214; BENOCCI, *Comm. Porzio*, 218).

6 ■ Il co. 3 estende l'obbligo di trasparenza anche nei confronti delle **società fiduciarie** che, a richiesta dell'Autorità nazionale, devono indicare le generalità dei fiducianti in conto dei quali detengono «*partecipazioni in società appartenenti a terzi*»: il generico riferimento della norma alle partecipazioni detenute in società, permette di estendere l'obbligo non solo nei confronti delle quote possedute in banche, ma anche in quelle in *holding*, che, a loro volta, partecipano a degli istituti di credito.

7 ■ Il co. 4 dispone che Banca d'Italia possa richiedere le medesime informazioni «*anche a soggetti stranieri*»: l'indicazione sembra quindi estendere questo potere – di non facile realizzazione in assenza di accordi internazionali (MONACO, *Comm. Capriglione*, 2018, 241) – anche a soggetti diversi da quelli indicati dai co. 1, 2 e 3, ossia, ad esempio, alle persone fisiche (MAIMERI, ALBANO, *Comm. Costa*, 190), anche se occorre considerare che tale ampliamento potrebbe maggiormente giustificarsi in considerazione della volontà di ricomprendere istituti giuridici non previsti – o, almeno, non pienamente – nel nostro ordinamento (si pensi, ad es., all'*investment trust*).

8 ■ Ai sensi dell'art. 140, co. 1 e 2, la **violazione dell'obbligo informativo** di cui ai co. 1, 2, 3 e 4 è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 140, co. 1, mentre la **falsa comunicazione** relativamente agli stessi co. è sanzionata con l'arresto ai sensi dell'art. 140, co. 2, salvo che il fatto costituisca più un grave reato: simili previsioni appaiono di non semplice applicazione laddove coinvolgano soggetti extracomunitari (ROTONDO, *op. cit.*, 138).

III. Collaborazione con la Consob. ■ La **collaborazione con la Consob** sancita dal co. 5, in merito alle richieste di informazioni che riguardano «*società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato*», è collegata alla generale previsione contenuta nell'art. 7, co. 5, secondo cui l'*Authority* bancaria collabora anche con l'IVASS (principio di collaborazione che viene ulteriormente ribadito nell'ordinamento dall'art. 20, l. 28-12-2005, n. 262) (ROTONDO, *op. cit.*, 143), scambiando informazioni al fine di agevolare le rispettive funzioni e senza poter opporre il segreto d'ufficio.

© Wolters Kluwer Italia

22 Partecipazioni indirette e acquisti di concerto. *1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.*

1 bis. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19.

SOMMARIO: I. Inquadramento sistematico della norma. - II. Le partecipazioni indirette. - III. Gli acquisti di concerto.

I. Inquadramento sistematico della norma.

1 ■ La versione iniziale dell'art. in commento ha subito una sostituzione in occasione della **riforma del diritto societario** ad opera del combinato degli artt. 2, co. 1, d. lgs. 6-2-2004, n. 37, e 9.8, d.

2 lgs. 17-1-2003, n. 6. ■ Al fine di recepire le previsioni contenute nella dir. **2007/44/CE**, l'art. 1, co. 1, lett. *f*), nn. 1 e 2, d. lgs. 27-1-2010, n. 21 ha provveduto a sostituire la rubrica e a inserire il

3 co. 1 *bis*. ■ L'impianto normativo comunitario è stato sostanzialmente mantenuto dalla **CRD IV**, il cui **art. 22, parr. 1 e 8**, prende specificatamente in considerazione l'ipotesi di una acquisizione anche indiretta di una partecipazione qualificata, stabilendo, in particolare, che «*Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti nella presente direttiva per la notifica alle autorità competenti o l'approvazione da parte di queste ultime di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale*» (cfr., inoltre, l'art. 25, par. 1, CRD IV, che considera, ai fini dell'obbligo di notifica, anche il caso della cessione indiretta della partecipazione qualificata).

4 ■ In ogni caso, l'**art. 14, par. 1, co. 3, CRD IV** dispone che gli Stati membri non debbano considerare i diritti di voto o le azioni detenuti da enti, derivanti dall'assunzione a fermo da parte dell'intermediario finanziario di strumenti finanziari o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all'All. I, sez. A, n. 6, alla MiFID, alla duplice condizione che i diritti citati non siano esercitati o, comunque, utilizzati al fine di intervenire nella gestione dell'emittente, nonché che i titoli siano ceduti entro un anno dall'acquisizione (sul punto cfr. anche SACCO GINEVRI, *Comm. Capriglione*, 2018, 243).

5 ■ Come anticipato nell'analisi del primo art. del capo in commento (v., *sub* art. 19, II), anche la disciplina dell'art. 22 va completata, oltre che alla luce delle IVB, esaminando gli **Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario**, pubblicati dalle ESAs il 5-5-2017 (v. *sub* art. 19, II e VII).

II. Le partecipazioni indirette. ■ Ai fini del- 1

© Wolters Kluwer Italia